



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12077 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
dell'anno 2015 , promossa

da

VENETO BANCA S.C.P.A., C.F.: 00208740266, in persona del procuratore
dott.ssa giusta procura notarile in atti, rappresentata e difesa
dagli avv.ti giusta procura in calce
all'atto di citazione;

- parte attrice opponente -

contro

FALLIMENTO C.S.M. TECHNOLOGY S.A.S DI GUCCIARDI ANTONIO ALFONSO
in persona del Curatore fallimentare, avv. Sebastiano Gottardelli, rappresentato e
difeso dall'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli giusta procura a margine del ricorso
per ingiunzione;

- parte convenuta opposta-

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Conclusioni delle parti: come a verbale d'udienza del 16.3.2017, in atti;



MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145);

richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile, SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642) secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamato il contenuto assertivo dell'atto di citazione, con il quale Veneto Banca S.c.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5152/2015, emesso dal Tribunale di Verona il 16.11.2015 – con quale era stato ad essa ingiunto di pagare al Fallimento C.S.M. Technology S.a.s. di Gucciardi Antonio Alfonso la somma di euro 6.222,02 a titolo di saldo attivo al 31.7.2015 del conto corrente n. 0432423 di cui era titolare la società fallita oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria – eccependo: i) in via principale, che le somme di denaro presenti sul conto corrente n. 0432423 sarebbero oggetto di pegno irregolare e dunque di proprietà di essa opponente dal momento che: l'attivo di tale conto corrente è determinato dalle somme accreditate a titolo di cedole maturate e rimborso degli strumenti finanziari costituiti in pegno a favore di Veneto Banca



con lettera di pegno in data 4.8.2011 a garanzia del rimborso del finanziamento di euro 50.000,00 dell'8.8.2011 (in relazione al quale il credito privilegiato della banca è stato riconosciuto mediante accoglimento della domanda di insinuazione al passivo); in base all'art. 4, comma 1, della lettera di pegno "la garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro" mentre in base al successivo comma 3 "se si verifica il rimborso parziale o totale dei titoli stessi la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate"; ii) in via subordinata, l'estinzione del credito azionato in via monitoria per compensazione con il proprio maggior credito insinuato al passivo del Fallimento;

richiamato altresì il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale il Fallimento C.S.M. Technology S.a.s. di Gucciardi Antonio Alfonso ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando in particolare la pretesa natura irregolare del pegno costituito in data 4.8.2011 e l'operatività della eccezionale compensazione;

richiamato infine il contenuto delle ulteriori memorie depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di compiere attività istruttoria, il Giudice osserva quanto segue.

L'oggetto del presente giudizio attiene dunque all'accertamento della natura regolare o irregolare del pegno costituito dalla fallita C.S.M. Technology S.a.s. in favore di Veneto banca con la lettera di pegno in data 4.8.2011 (doc. 5 di parte opponente) ed avente ad oggetto i titoli descritti nella medesima lettera di pegno nonché le somme accreditate sul conto corrente n. 0432423 a titolo di interessi, dividendi, premi ovvero di rimborso totale o parziale dei titoli stessi (artt. 2 e 4 della lettera di pegno).

Quanto alla distinzione tra pegno regolare e irregolare la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che "si rientra "nella disciplina del pegno irregolare qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati conferendo a quest'ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto (Cassazione civile 17 febbraio 2014 n. 3674; Cassazione civile 16 giugno 2005, n. 12964; Cassazione civile 5 novembre 2004, n. 21237).

Più in particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato a chiare lettere che "la possibilità di configurare come irregolare il pegno avente ad oggetto un libretto di deposito al portatore non soltanto presuppone che questo sia stato emesso dalla stessa banca creditrice che lo riceve poi in garanzia (...) ma anche



che il contratto di costituzione di pegno riconosca a detta banca il potere di immediatamente disporre. Non diversamente da quel che accade per la costituzione in pegno di somme di danaro, di titoli o di altri beni fungibili, insomma, il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c.” (Cassazione civile, 21 novembre 2014, n. 24865, richiamando Cass. 3794/2008).

Ancora più di recente la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito che “Secondo consolidata giurisprudenza, il pegno di un libretto di deposito bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare” ha affermato che “anche laddove il pegno abbia ad oggetto il saldo di un conto corrente bancario, ciò che rileva ai fini della qualificazione del pegno come irregolare è la facoltà di disposizione del saldo immediatamente attribuita alla banca, perché solo in quel caso è possibile affermare che la banca abbia acquisito la somma esigibile in base al saldo. (Cassazione civile, 8 agosto 2016, n. 16618).

Nel caso di specie deve osservarsi che nella lettera di pegno in data 4.8.2011 (doc. 5 di parte opponente) non è previsto in alcun modo il diritto della banca di disporre liberamente dei titoli costituiti in pegno o delle somme derivanti dal rimborso degli stessi. Al contrario tale potere deve ritenersi escluso in ragione dalla previsione (di cui all'art. 7 della lettera di pegno) della possibilità per la banca di far vendere i titoli costituiti in pegno esclusivamente in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite decorso un giorno dal preavviso in forma scritta. (Per una fattispecie analoga si veda: Cassazione civile, 12 settembre 2011 n. 18597).

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata deve dunque ritenersi che il pegno costituito con lettera di pegno in data 4.8.2011 costituisce pegno regolare.

Dalla natura regolare del pegno discendono conseguenze dirette in ordine alla possibilità per la banca di trattenere i titoli costituiti in pegno o il saldo del conto corrente n. 0432423 derivante dalla liquidazione dei titoli costituiti in pegno.

In caso di pegno irregolare, infatti, il creditore acquista immediatamente



la proprietà dei titoli depositati presso di esso, che sono destinati ad essere restituiti per equivalente per intero o, in caso d'inadempimento del debitore, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito. In particolare, nel caso in cui il debitore adempia alla sua obbligazione il creditore dovrà restituire non l'idem corpus (cioè gli stessi titoli ricevuti) ma il tantundem eiusdem generis et qualitatis commisurato al valore dei titoli costituiti in pegno al momento della scadenza del credito garantito, mentre nel caso in cui il debitore risulti inadempiente il creditore dovrà restituire res eiusdem generis e qualitatis solo in misura pari all'eventuale eccedenza tra il valore dei titoli costituiti in pegno al momento della scadenza del credito garantito e l'importo di quest'ultimo (Cassazione civile, 21 novembre 2014, n. 24865; Cassazione civile, 17 febbraio 2014 n. 3674; Cassazione civile, 16 giugno 2005, n. 12964; Cassazione civile, 5 novembre 2004, n. 21237).

La natura irregolare del pegno comporta dunque che i titoli depositati presso il creditore diventano, diversamente dall'ipotesi di pegno regolare, di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c., che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno, ma direttamente sulla cosa (Cassazione civile, 1 febbraio 2008, n. 2456), con l'ulteriore conseguenza che in caso di fallimento del debitore il creditore non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 legge fall. se non per la misura in cui questo ecceda il valore delle cose costituite in pegno dal momento che in tal caso la compensazione opera come modalità tipica di esercizio della prelazione (Cassazione civile, 21 novembre 2014, n. 24865).

Diversamente, nel caso di pegno regolare il creditore garantito non acquista la proprietà dei titoli costituiti in pegno né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, eventualmente scomputando l'ammontare del proprio credito garantito, ma è tenuto a restituire gli stessi titoli costituiti in pegno e in caso di fallimento del debitore è tenuto per il soddisfacimento del proprio credito ad insinuarsi nel passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 legge fall. dal momento che difettano i presupposti per la compensazione tra il proprio credito e il controvalore dei titoli costituiti in pegno dal debitore fallito (Cassazione civile, 12 settembre 2011, n. 18597).

Alla luce di quanto precede deve escludersi la possibilità per la banca opponente di soddisfarsi direttamente sui titoli costituiti in pegno o di trattenere il saldo attivo del conto corrente n. 0432423 derivante dalla liquidazione dei titoli costituiti in pegno per estinguere, almeno in parte, il proprio maggior credito, quale risulta dallo stato passivo del fallimento della C.S.M. Technology S.a.s.



Né può ritenersi operante la compensazione eccepita in via subordinata dalla banca opponente per difetto del requisito della reciprocità dal momento che, mentre il credito della banca è sorto pacificamente nei confronti della fallita C.S.M. Technology S.a.s., dagli estratti conto relativi al conto corrente n. 0432423 (doc. 3 di parte opponente) risulta che la liquidazione dei titoli costituiti in pegno e l'accredito del controvalore in conto corrente è avvenuta solo successivamente alla dichiarazione di fallimento della C.S.M. Technology S.a.s. (avvenuta il 18.3.2015), con la conseguenza che il credito alla restituzione del saldo attivo del conto corrente fa capo direttamente alla massa fallimentare ed è pertanto esclusa l'operatività della compensazione ex art. 56 legge fall.

Alla stregua di tutto quanto precede l'opposizione va respinta e la banca opponente va condannata in virtù della sua soccombenza a rifondere al Fallimento convenuto le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, avendo riguardo al valore della causa e con il compenso spettante al difensore della parte vincitrice liquidato in base all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:

- a) respinge l'opposizione proposta da veneto Banca S.c.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 5152/2015, emesso dal Tribunale di Verona il 16.11.2015;
- b) condanna Veneto Banca S.c.p.a. a rifondere al Fallimento C.S.M. Technology S.a.s. di Gucciardi Antonio Alfonso le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.545,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Verona, il 16.3.2017

Il Giudice
(*dott. Fabio D'Amore*)

